

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

VISTO l'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi;

VISTO l'articolo 24, commi da 11 a 19, della legge 7 luglio 2009, n.88, concernente la disciplina dell'esercizio e della raccolta dei giochi a distanza;

VISTO in particolare l'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

VISTO il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella G.U.R.I. n 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

VISTI in particolare gli articoli 9, comma 3, e 10, comma 2, del citato decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011 che prevedono la possibilità di variare interfacce di gioco per ogni singola lotteria;

VISTA la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del 1° dicembre 2017, n. 133677/RU, con la quale si è provveduto a rideterminare al 30 settembre 2028 il termine ultimo della convenzione con la società Lotterie Nazionali S.r.l. in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2018, n. 254, che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da visualizzare attraverso apposita finestra "pop up" sulle interfacce grafiche delle lotterie telematiche, ai sensi del comma 2 del citato articolo 9-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per l'emanazione, tra l'altro, di decreti legislativi per la revisione del gioco pubblico.

VISTO il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, con il quale sono state definite le disposizioni di riordino del settore dei giochi a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111" e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, primo periodo, che ha stabilito che *"la disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti"*;

VISTO il Decreto Ministeriale 14 novembre 2025 n. 197 - Regolamento generale delle lotterie a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza - pubblicato nella G.U. del 27 dicembre 2025, e in particolare, l'articolo 7 che definisce le caratteristiche generali delle lotterie telematiche e delle interfacce di gioco e l'articolo 11, che demanda a provvedimenti direttoriali dell'Agenzia le caratteristiche specifiche di ciascuna lotteria, stabilendo, al comma 2, che i provvedimenti direttoriali dell'Agenzia *"possono prevedere modalità di semplificazione per la definizione delle interfacce di gioco e degli altri elementi di dettaglio di ciascuna lotteria"*;

ATTESA l'opportunità di emanare, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 11 del Decreto Ministeriale 14 novembre 2025 n. 197, un provvedimento che individui criteri generali ai quali riferire le modalità semplificate per definire le interfacce di gioco e gli ulteriori elementi di dettaglio di ciascuna lotteria, da richiamare nei singoli provvedimenti di indizione;

VISTO l'ordine di servizio del 19 dicembre 2025, prot. 851624/RU – Ods-Dir 19/-, con il quale è stata conferita delega al Dott. Mario Lollobrigida, quale Direttore Centrale Giochi, a adottare atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'indizione e la gestione delle lotterie nazionali, ad estrazione istantanea e differita, anche con partecipazione a distanza;

IL DIRETTORE CENTRALE

DETERMINA

Articolo 1

(Definizione delle interfacce)

1. Ciascuna lotteria telematica è rappresentata al giocatore attraverso una o più interfacce, presenti sulla vetrina messa a disposizione dal concessionario e accessibile dai siti di gioco dei punti di vendita a distanza autorizzati.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

2. Le interfacce di gioco devono essere necessariamente abbinate ad una specifica lotteria, contestualmente o precedentemente indetta.
3. La medesima interfaccia non può essere riferita a più lotterie, salvo il caso in cui le stesse siano riferite alla stessa struttura premi in proporzione al prezzo differente.
4. La meccanica di gioco contenuta nelle interfacce deve assicurare il corretto funzionamento della lotteria telematica sotto il profilo dei lotti, della massa premi e della struttura premi e deve assicurare la corretta attribuzione predeterminata delle vincite.
5. Le interfacce devono garantire una durata delle giocate telematiche di minimo cinque secondi, anche utilizzando meccanismi di intrattenimento del giocatore.
6. Attraverso le interfacce devono essere ben visibili:
 - la denominazione della lotteria e dell'interfaccia;
 - i loghi "Gratta e Vinci", "ADM" e "Gioco legale e responsabile", nonché eventuali ulteriori loghi richiesti dall'Agenzia;
 - il pulsante per l'accesso al regolamento della lotteria, alle istruzioni e alla descrizione del gioco che illustra tutti i dettagli dell'interfaccia;
 - il prezzo della giocata;
 - l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile;nonché, a seguito dell'acquisto:
 - a. il codice univoco identificativo della giocata;
 - b. l'esito della giocata;
 - c. il saldo del conto di gioco.

Articolo 2

(Procedura di individuazione delle interfacce)

1. Le interfacce di gioco sono individuate dal concessionario, sotto la propria responsabilità, nei limiti di cui al presente articolo e comunicate preventivamente all'Agenzia.
2. Il concessionario nella definizione delle interfacce, idonee a rappresentare una specifica lotteria, deve garantire:
 - a. la conformità ai principi di legittimità e di tutela della fede pubblica;
 - b. la compatibilità con i principali sistemi operativi e browser;
 - c. il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di divieto di pubblicità e l'assenza di messaggi ingannevoli o di incentivazione al gioco;
 - d. la coerenza delle meccaniche di gioco con le caratteristiche distintive delle lotterie cui le interfacce sono abbinate;
 - e. la non riproduzione di giochi oggetto di altre concessioni del gioco pubblico;
 - f. l'assenza di grafiche o messaggi, anche nella versione dimostrativa ("demo"), che possano dare la falsa impressione di maggiori probabilità di vincita o di vincite più frequenti rispetto a quelle previste dalla struttura premi della lotteria di riferimento.
3. L'interfaccia, con relativi *layout* e meccanica di gioco, si considera approvata a seguito del decorso di cinque giorni dalla comunicazione all'Agenzia, senza ricezione di rilievi.

Articolo 3

(Chiusura delle interfacce)

1. Il concessionario può avviare la chiusura dell'interfaccia di gioco adottata, previa comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima della data prevista e provvede alla pubblicazione dell'avvenuta chiusura, sul proprio sito informativo e sulla vetrina di gioco messa a disposizione dal concessionario e accessibile dai punti vendita a distanza.

Articolo 4

(Poteri di vigilanza e controllo)

1. Nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo sull'operato del concessionario, l'Agenzia, nei casi di violazione di quanto previsto dal presente provvedimento, dispone la chiusura delle interfacce adottate dal concessionario.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Agenzia.

Mario Lollobrigida
firmato digitalmente